

Articolo 35.

(Numero legale nelle sedute di prima convocazione)

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. (1)
2. Quando sia accertato, mediante appello di cui al precedente comma o nel corso della riunione, per qualsiasi causa, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti ai fini di altro appello, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.
3. Quando la seduta è tolta ai sensi del comma precedente, il Consiglio, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende automaticamente convocato in seconda convocazione, nei termini di cui al seguente articolo 36, per la successiva giornata non festiva o pre-festiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. Nel caso in cui il Consiglio sia stato convocato anche per la successiva giornata, il Consiglio, all'ora già fissata, è riunito in seconda convocazione, preliminarmente per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame nella seduta andata deserta e, successivamente, per gli argomenti di prima convocazione.
4. Della seduta tolta per mancanza del numero legale è data tempestiva comunicazione ai Gruppi consiliari mediante fax.
5. Nel periodo intercorrente tra l'ora di convocazione della seduta e l'orario stabilito per l'appello, il Presidente può disporre la trattazione di interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata, ovvero che sia dato luogo a comunicazioni del Sindaco o della Giunta - e relativi dibattiti - che non riguardino od importino deliberazioni.
6. Quando la legge, lo statuto od il regolamento consiliare prescrivano una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.
7. Dopo l'appello, effettuato nei termini di cui al comma 1, il Consiglio si presume adunato in numero legale, salvo che, prima di una votazione, la verifica del numero legale sia richiesta per iscritto da almeno un Segretario del Consiglio, o suo sostituto, da tre Consiglieri o da un Presidente di un Gruppo Consiliare o suo sostituto.
8. Per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame in una riunione andata deserta, il Consiglio non può essere riunito in seconda convocazione nel medesimo giorno.

(Sedute di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine dei lavori quella che succede ad una riunione immediatamente precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale.
2. La seconda convocazione ha per oggetto lo stesso ordine dei lavori della riunione dichiarata deserta.
3. Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.